EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 15 marzo 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . . . . . . Pag. 1177

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1965, n. **124**.
Interventi per la ripresa della economia nazionale. Pag. 1177

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.
Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino . . Pag. 1183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . . . . Pag. 1184

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Cessalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 1184

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Inveni Domum », con sede in Napoli . . . . Pag. 1184

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 1184

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bagheria (Palermo). Pag. 1184

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in CCLXXXIV seduta pubblica, per mercoledì 17 marzo 1965, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(1852)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1965, n. **124**.
Interventi per la ripresa della economia nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la pubblica istruzione, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'industria ed il commercio, il lavoro e la previdenza sociale e la sanità;

Decreta:

TITOLO I

Finanziamenti da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche e della Cassa depositi e prestiti

Art. 1.

Le obbligazioni emesse fino all'importo di lire 250 miliardi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti di cui agli articoli seguenti, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 2.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a contrarre prestiti all'estero nei limiti previsti dal precedente art. 1, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I rischi di cambio e tutti gli oneri derivanti al Consorzio di credito per le opere pubbliche in dipendenza dei prestiti esteri assunti ai sensi del presente articolo formano oggetto di conguaglio quinquennale sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2 il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:

a) Comuni, Provincie e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;

b) Comuni, Consorzi ed altri enti obbligati, per le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive integrazioni e modificazioni;

c) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;

d) Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ed Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S. E.S.) per la costruzione di case popolari.

Con gli stessi fondi il Consorzio può concedere ai Comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.

Nella concessione dei mutui si tengono in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord.

Art. 4.

Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2 il Consorzio può concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza.

Art. 5.

I mutui accordati dal Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo è surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore.

Art. 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali previste dalle presenti norme gravano su apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e successivi.

Art. 7.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti artt. 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 8.

Con i fondi previsti dagli artt. 1 e 2 il Consorzio può concedere mutui al Tesoro dello Stato per i fini di cui al titolo IV del presente decreto.

Tali mutui sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale i mutui stessi sono contratti. Le rate di ammortamento sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 9.

Fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni e alle Provincie per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo o concorso dello Stato, nonchè ai Comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

Art. 10.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato sui mutui contratti dagli enti di cui ai precedenti artt. 3, lettere *c*) e *d*), e 4 si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

TITOLO II

Provvidenze per il finanziamento di autostrade

Art. 11.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Provincie e Comuni, tali enti possono garantire il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente art. 2, dedotto il contributo statale. In pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni, può essere accordata, con le modalità previste dal penultimo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato, la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima ».

TITOLO III

Semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici

Art. 12.

I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato, il Ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è demandata l'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione dei lavori.

Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo Comitato tecnico amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'approvazione dei progetti e dei contratti per le opere di edilizia scolastica e per le opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.

Art. 13.

Il presidente del Magistrato alle acque provvede alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di magistratura.

Art. 14.

I poteri attribuiti al Ministro per i lavori pubblici dagli artt. 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devoluti ai provveditori alle opere pubbliche senza alcun limite di importo.

I compiti attribuiti dagli articoli citati alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sono devoluti ai Comitati tecnico amministrativi.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 7, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 15.

Per le opere di competenza di Enti pubblici ammesse a contributo dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono, nell'ambito della propria competenza, i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici.

E' in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:

a) quando, in sede di approvazione dei progetti, sia dimostrata la necessità di elevare la spesa per l'esecuzione dell'opera, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'importo indicato nella promessa;

b) quando la maggiore spesa sia conseguenza di gare di appalto aggiudicate con offerte in aumento.

Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo, delle quali non sia possibile l'immediata realizzazione, dandone subito comunicazione al Ministero per i lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nel caso previsto dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 16.

I capi dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni ed aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

E' sospesa l'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 17.

Per l'appalto delle opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po e dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzato il ricorso alla trattativa privata anche in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è deliberata:

a) per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, da una Commissione presieduta dal provveditore e composta dal vice provveditore, dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato e dal capo della Ragioneria regionale dello Stato;

b) per le opere di competenza del Magistrato alle acque, da una Commissione presieduta dal presidente del Magistrato e composta dal capo dell'Ufficio amministrativo del Magistrato, dall'avvocato distrettuale di Venezia, da uno degli ispettori generali del Genio civile facente parte del Comitato tecnico di magistratura e dal capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato;

c) per le opere di competenza dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da una Commissione presieduta dal capo del Compartimento e composta dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio e dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche;

d) per le opere di competenza del Magistrato per il Po, da una Commissione presieduta dal presidente del Magistrato e composta dal vice presidente del Magistrato, dall'avvocato distrettuale dello Stato di Bologna, dal capo dell'Ufficio tecnico e dal capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato.

I provveditori alle opere pubbliche, il presidente del Magistrato alle acque, il presidente del Magistrato per il Po ed i capi dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade danno immediata comunicazione delle aggiudicazioni effettuate ai sensi del presente articolo al Ministro per i lavori pubblici, che provvede a darne notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 18.

I limiti di importo stabiliti dall'art. 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, sono elevati da due a dieci milioni di lire.

Art. 19.

Non è richiesto il parere degli organi consultivi sugli atti aggiuntivi di contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se su tali contratti si siano già pronunciati gli organi anzidetti e qualunque sia l'importo dell'atto aggiuntivo, nonchè sulla congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta.

Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il solo parere di una Commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 20.

E' sospesa l'applicazione dell'art. 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, limitatamente ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 21.

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque, del presidente del Magistrato per il Po e dei capi di Compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, siano trattate dall'Amministrazione centrale.

L'avocazione può essere disposta per opere di particolare importanza tecnica ed è ordinata con decreto motivato. L'avocazione può essere richiesta, per ragioni di interesse artistico, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 22.

Qualora i provvedimenti che concernono l'attuazione di opere pubbliche prevedano distinte spese non necessariamente tra loro connesse, e di taluna di esse venga, in sede di controllo, rilevata la non conformità a legge, il competente Magistrato della Corte dei conti ammette i provvedimenti al visto ed alla registrazione per la parte della spesa non investita dal rilievo.

Per la parte investita dal rilievo l'Amministrazione può disporre il disimpegno della spesa ovvero chiedere la pronuncia della Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Art. 23.

Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'Amministrazione provinciale.

Il Ministro per l'interno, con proprio decreto emesso su proposta del Ministro per i lavori pubblici, autorizza la sostituzione e designa l'ente incaricato di provvedere.

Art. 24.

Le Amministrazioni comunali e gli Enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione delle opere, dagli Uffici del Genio civile o dalla Amministrazione provinciale.

Nel caso che l'Ufficio del Genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto, può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la somma prevista in progetto per spese tecniche.

Art. 25.

Le norme contenute negli articoli di questo titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1° gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV

Provvidenze per l'agricoltura

Art. 26.

Per attuare gli interventi diretti al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 27.

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per il risanamento del patrimonio zootecnico, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1965.

Art. 28.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 4 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'art. 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 29.

L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'art. 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi.

Art. 30.

E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani e di rimboschimento di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31.

E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano di cui all'art. 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Art. 32.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per la esecuzione, nel territorio del Delta Padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di sistemazione degli argini a mare nonchè per il ripristino di opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595.

Art. 33.

E' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per gli scopi di cui all'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La somma di cui al precedente comma è utilizzata, in misura non inferiore ad un terzo, per l'esecuzione delle opere irrigue previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno determinate le somma da destinare rispettivamente agli scopi di cui ai precitati articoli.

Per l'esecuzione delle opere finanziate con i fondi di cui al primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i territori classificati comprensori di bonifica.

Art. 34.

E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per la esecuzione da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario, di opere di interesse collettivo, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la sistemazione e la prosecuzione del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

La somma di lire 2 miliardi di cui al comma precedente è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 36.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli del presente titolo si provvede con il ricavo dei mutui da contrarsi a norma del precedente articolo 8.

TITOLO V

Riduzione delle aliquote di contribuzione per il Fondo adeguamento pensioni ed assunzione del relativo onere a carico dell'Erario.

Art. 37.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

Ai fini della riduzione della misura del contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al precedente comma si intendono imprese industriali quelle considerate tali in base alla disciplina degli assegni familiari.

Art. 38.

L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in ap-

plicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo

di lire 85.000 milioni per l'esercizio 1965 e
di lire 42.000 milioni per l'esercizio 1966.

I predetti importi sono versati dallo Stato al Fondo di cui al precedente comma, in rate bimestrali posticipate.

TITOLO VI

Facilitazioni per la vendita di macchinario alla media e piccola industria

Art. 39.

Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonchè le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese — industriali e commerciali — operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivanti dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228, ed all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 40.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) può accordare, in favore degli Istituti di cui all'articolo precedente, la garanzia sussidiaria fino alla concorrenza massima del trentacinque per cento della perdita accertata sulle operazioni finanziarie da essi effettuate ai sensi dello stesso articolo.

Art. 41.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) è autorizzato ad accordare agli Istituti di cui al precedente articolo 39 il proprio intervento finanziario e contributivo con le formalità e nei limiti previsti dall'articolo 5 del proprio statuto.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento effettuato dagli Istituti predetti passano di diritto all'Istituto centrale per il credito a medio termine.

Per gli scopi di cui al precedente primo comma il fondo di dotazione del detto Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) è aumentato di lire 10 miliardi.

Art. 42.

I finanziamenti di cui al precedente art. 39 non possono avere durata superiore a cinque anni.

L'importo di ciascun finanziamento non può superare l'ottantacinque per cento del prezzo dei macchinari.

L'importo massimo degli acquisti di una stessa impresa, agevolati ai sensi del presente decreto, non può superare i cento milioni di lire.

TITOLO VII

Agevolazioni fiscali per l'edilizia

Art. 43.

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 4 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1962, anche se comprendono uffici e negozi, purchè ai negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopraterra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata di venticinque anni.

L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1967.

Art. 44.

Fino al 31 dicembre 1966, l'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di fabbricati e di aree destinati alla costruzione edilizia, situati nel territorio nazionale, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa, allegato *A*, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni, è dovuta nella misura di lire quattro per ogni cento lire.

I trasferimenti dei beni indicati nel primo comma, che avvengano nel termine ivi fissato ed entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso, sul quale sia stata pagata l'imposta normale, sono soggetti alla stessa imposta di cui al comma precedente ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore precedentemente tassato.

Sui trasferimenti successivi alla data del 31 dicembre 1966, che avvengano entro tre anni da altro trasferimento degli stessi beni indicati nel primo comma, la riduzione del quarto si applica con riferimento alla aliquota normale del 7,50 per cento.

Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 1,50 per cento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data.

Art. 45.

La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'art. 5, primo comma, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1966.

TITOLO VIII

Provvidenze per i disoccupati

Art. 46.

Ai lavoratori che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965 e aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, competono, per la durata in cui è corrisposta detta indennità, e in luogo delle maggiorazioni di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, numero 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari soprarichiamato.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in continuità di disoccupazione. In tal caso gli assegni familiari sono corrisposti per il periodo residuo di godimento dell'indennità di disoccupazione.

Ai lavoratori agricoli, aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, in luogo delle maggiorazioni di cui al primo comma, sono corrisposti gli assegni familiari, per un numero di giornate pari alla metà di quelle spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

TITOLO IX

Norme finali

Art. 48.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui al precedente art. 38, nonchè per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) di cui al precedente art. 41.

Le somme così versate allo stato di previsione della entrata sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 49.

E' conferito al Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del Tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 140 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Art. 50.

Il Ministro per il tesoro, negli anni 1965 e 1966, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — TAVIANI — TREMELLONI — GUI — MANCINI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1964.

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 9 marzo 1965, è revocato il decreto ministeriale 21 gennaio 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Toppino Guido nel comune di Neive, distretto notarile di Cuneo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Alba, stesso distretto notarile.

(1748)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cessalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965, il comune di Cessalto (Treviso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1746)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Inveni Domum », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1965 la Società cooperativa edilizia « Inveni Domum », con sede in Napoli, costituita per rogito Andò in data 3 dicembre 1960, rep. 17062, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1745)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1965, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 302, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Rimagnoli Emma contro il provvedimento in data 4 giugno 1963 con il quale il sindaco di Sassocorvaro respinse la istanza dalla medesima proposta per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della rivendita di vino in fiaschi dalla stessa gestita nell'ambito della frazione San Donato in Taviglione di detto Comune.

(1743)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bagheria (Palermo);

Visto il decreto ministeriale in data 24 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bagheria nell'ordine appresso indicato:

1. Castriano dott. Giovanni	punti	82,30 su 132
2. Mennini dott. Aldo	»	79,68 »
3. Fiduccia dott. Benedetto	»	78,83 »
4. Fiorica dott. Alfonso	»	78,50 »
5. Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65 »
6. Triolo Filippo	»	76,10 »
7. Alagna dott. Gaetano	»	74,75 »
8. Calvano Carlo	»	73,58 »
9. Ferrigni dott. Giovanni	»	73,50 »
10. Ferruzza dott. Antonino	»	73,07 »
11. Ruggeri dott. Angelantonio	»	72,95 »
12. Conti dott. Alfonso	»	72,64 »
13. Belvedere dott. Giuseppe	»	71,36 »
14. Simeone dott. Mariangelo	»	70,86 »
15. Centro dott. Francesco Saverio	»	70,50 »
16. Romano dott. Giacomo	»	69,84 »
17. Scalia dott. Benedetto	»	69,36 »
18. Coverlizza dott. Mario	»	69,22 »
19. Fuscà dott. Cesare	»	68,73 »
20. Calistri dott. Umberto	»	68,72 »
21. Cusumano dott. Lorenzo	»	68,60 »
22. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	68,55 »
23. Gioia dott. Giacomo	»	68,47 »
24. Finarelli dott. Arnaldo	»	68,42 »
25. Lauria dott. Giuseppe	»	68,18 »
26. Scandaliato dott. Gaspare	»	68,13 »
27. Mancini dott. Rocco (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	68 — »
28. Di Tullio Enrico	»	68 — »
29. Iannelli Andrea	»	66,54 »
30. Vacirca dott. Salvatore	»	66,33 »
31. Verga dott. Vincenzo	»	66,16 »
32. Franzoni Ferrante	»	65 — »
33. Salani dott. Aroldo	»	64,63 »
34. Mendillo dott. Alfredo	»	64,45 »
35. Trapani Leopoldo	»	61,56 »
36. Preteroti Bruno	»	61,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1678)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.